



Comune di Aquara

www.comune.aquara.sa.it

Via Garibaldi, 5. 84020 Aquara (SA) - Tel. 0828 962003

protocollo.amministrazione@pec.comune.aquara.sa.it - info@comune.aquara.sa.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AL DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 5 - del 26 luglio 2020 -

INDICE:

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2 - REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITÀ.....	3
Art. 3 - CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO.....	4
Art. 4 - MODALITÀ DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE	5
Art. 5 - INTERESSI	6
Art. 6 - DOMANDA DI CONCESSIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.....	6
Art. 7 - PROCEDIMENTO.....	7
Art. 8 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO	7
Art. 9 - NORME IN CONTRASTO	8
Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE	8

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti scaduti di natura tributaria in genere:

- Siano essi derivati da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli di riscossione coattiva.
- Siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola.
- Sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 2 - REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DL TEMPORANEITÀ

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito sia per le persone fisiche che soggetti giuridici e può trovare causa:

- in un momento di congiuntura economica generale negativa;
- nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa;
- in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi appresso specificati.

La situazione di *"temporanea obiettiva difficoltà"* - alla cui sussistenza è subordinato l'accoglimento della richiesta di rateazione - è quella in cui si trova il contribuente che è *"nell'impossibilità di pagare il debito in unica soluzione"* e, tuttavia, è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

A mero titolo esemplificativo, siffatta condizione può ritenersi sussistente nelle seguenti fattispecie (da valere, ovviamente, a seconda del soggetto di riferimento, ossia a seconda che si tratti di persona fisica, impresa individuale o di società):

- difficoltà economica dovuta dalla recente perdita del posto di lavoro;
- difficoltà economica dovuta alla collocazione in cassa integrazione; S rate di mutuo prima casa;
- altre rateizzazioni da pagare;
- a rate di prestiti personali con banche o finanziarie, stipulati prima di accedere alla rateizzazione; S altri debiti che gravano sull'utente (sentenze o decreti ingiuntivi aventi caratteri esecutivi);
- temporanea carenza di liquidità finanziaria;

- insorgenza nel nucleo familiare di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche;
- trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;
- stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
- eventi imprevedibili provocati da forza maggiore.

Art.3 - CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

Per i debiti di natura tributaria ed extratributaria (TARSU-TARES-TARI-ICI-IMU-TASI-TOSAP-ICP-ACQUEDOTTO e FOGN/DEP) possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e anche dopo l'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni c/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti.

Il mancato pagamento della prima rata successiva a quella considerata in acconto comporta chiaramente la decadenza dal piano di rateazione, o successivamente, di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, e senza ulteriore comunicazione, il residuo importo sarà immediatamente riscuotibile in unica soluzione mediante atti ingiuntivi e non sarà più possibile procedere ad ulteriori rateizzazioni, con esclusione, in ogni caso, di concedere ulteriori dilazioni c/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi. In ogni caso, la scadenza di ogni rata, dovrà essere fissata all'ultimo giorno di ciascun mese.

E' possibile concedere ulteriori dilazioni c/o rateazioni nel pagamento di singole rate e di importi già dilazionati o sospesi a condizione che venga dimostrato il pagamento del pregresso anche se in modo tardivo;

Nessuna dilazione c/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.

In ogni caso la rateazione non potrà essere riferita ad atti riguardanti l'esercizio finanziario corrente e pagamenti per annualità in corso che risultino ancora non scaduti secondo la data prestabilita.

Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario Responsabile del tributo c/o dell'entrata cui si riferisce la rateizzazione.

Art. 4 - MODALITÀ DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

Il provvedimento di rateazione, a seguito di istanza, sarà concesso previo presentazione della ricevuta comprovante il pagamento della prima rata da considerare quale acconto del totale dovuto, risultante dalla richiesta di rateazione.

La rateizzazione sarà effettuata in un numero di rate di uguale importo in rapporto all'entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo a debito maggiorato degli interessi legali.

Fermo restando che la soglia della rata minima è stabilita in €. 50,00, il numero minimo di rate è di 4 e il numero massimo di rate consentito è di 72.

In casi particolari e di comprovata difficoltà economica, l'Ufficio tributi può autorizzare una rateazione oltre 72 rate fino ad un massimo di 100 rate previo stipula di apposita polizza fidejussoria bancaria o fidejussione assicurativa stipulata con primaria compagnia da parte del debitore che copra l'importo totale comprensivo di interessi e spese accessorie, ed avente scadenza per l'intero periodo aumentata di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

Non è possibile procedere a rateazione con l'ente per ciò che riguarda le somme che sono state affidate all'agente per la riscossione alla quale il contribuente debitore potrà rivolgersi per la richiesta di rateazione.

Il debitore dovrà proporre una sola domanda per l'intero importo a debito (comprese sanzioni). In caso contrario (ovvero di istanza proposta su un importo parziale) l'ufficio risponderà con un provvedimento di reiezione. Con riferimento alla decadenza dal piano, il mancato pagamento di due rate (anche non consecutive) comporta l'immediata decadenza dalla rateazione. Nell'ipotesi di mancato pagamento parziale delle rate, si verificherà che:

- il mancato pagamento della prima rata successiva a quella considerata in acconto o di altre rate comporta decadenza dal piano di rateazione;
- il mancato pagamento anche parziale di cui al punto a) comporta il pagamento delle sanzioni previste dall'ordinamento.

Con riferimento all'attivazione di una dilazione mentre è in corso una precedente dilazione non è possibile attivare un secondo piano di rateazione, ma è concessa la possibilità di estinguere anticipatamente la "prima dilazione" che costituisce circostanza ostativa per il secondo piano oppure, è concessa al contribuente la possibilità di ristrutturare il debito mediante la richiesta di assorbimento della vecchia rateazione nel nuovo piano di rateizzo.

L'importo minimo della rata in ogni caso non potrà essere inferiore ad €._____.

Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo versamento su conti correnti postali o bancari accesi ed attivi all'atto della presentazione dell'istanza c/o come indicato sul provvedimento di rateizzo a seconda del tributo di riferimento.

Con la presentazione della richiesta di rateazione il debitore rinuncia espressamente al diritto di contestare il debito e s'interrompono consequenzialmente i termini di eventuali prescrizioni.

Art. 5 - INTERESSI

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato c/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato c/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Art. 6 - DOMANDA DI CONCESSIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione c/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi, o competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede il rateizzo, di questo Ente.

La domanda, redatta su modello predisposto dall'ufficio, dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione con i riferimenti anagrafici del richiedente;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione c/o rateizzazione del debito;
- d) copia del documento di riconoscimento del richiedente.

La domanda può essere consegnata direttamente allo sportello del protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, con allegata copia del documento di riconoscimento.

Il Comune si riserva la facoltà, qualora ritenuta utile al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, di richiedere documentazione ad integrazione consistente anche:

- per le persone fisiche, dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile;
- per le società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone, titolari di ditte individuali, copia dell'ultimo bilancio (stato patrimoniale + conto economico), per le s.r.l. e le S.p.A. ricevuta di avvenuta presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

La documentazione richiesta dovrà essere prodotta e presentata all'ufficio richiedente, entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

In ogni caso, il contribuente, può presentare, in copia, qualsiasi altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 7 - PROCEDIMENTO

L'istruttoria viene compiuta dal funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.

Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione o/o rateizzazione del debito. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge n.445 del 2000, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottati ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n.403/98.

Art. 8 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione o/o rateizzazione ovvero il diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

Il provvedimento di concessione deve specificare oltre alle modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mani proprie presso l'ufficio nel quale caso il contribuente firmerà per avvenuto ritiro. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari o/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrata dal Funzionario responsabile al Concessionario della riscossione. In caso di rateazione di somme già iscritte a ruolo, il contribuente con la prima rata, è tenuto a pagare, sia gli interessi di mora che il compenso a suo carico spettante al Concessionario.

Art. 9 - NORME IN CONTRASTO

Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi dello Statuto e del presente Regolamento, non si applicano le disposizioni regolamentari comunali che risultino contrastanti ed in ogni caso l'ordinamento comunale è letto e interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla luce dei nuovi principi e criteri posti dalle intervenute leggi e regolamenti.

Per quanto non diversamente disciplinato si rimanda alle norme generali sulle rateazioni degli importi iscritti a ruolo, ed in particolare alle previsioni dall'art. 19 del DPR 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri provvedimenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di entrate tributarie ed extratributarie arretrate.

Per le rateazioni già concesse continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni.

Per le rateazioni per le quali sono state già inoltrate le richieste al momento di entrata in vigore del presente si applicano le disposizioni del presente regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.

ACQUISITO il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il verbale del Revisore dei Conti, con il quale viene espresso parere favorevole (prot. n° 002519 - del 13/7/2020); agli atti dell'ufficio finanziario;

ALL'UNANIMITA' dei voti resi nelle forme di legge dai convenuti. Presenti e votanti 6.

DELIBERA

1) **la premessa** è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che qui si intende integralmente riportata;

2) **DI APPROVARE** come approva, l'allegato regolamento per la concessione delle dilazioni c/o rateazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extratributaria, composto da n° 10 (dieci) articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) **DI ABROGARE** ogni norma regolamentare in contrasto con la presente deliberazione;

4) **DI DICHIARARE** data l'urgenza di assicurare lo svolgimento delle attività amministrative previste, la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

Fatto, approvato e sottoscritto
Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare
F.to Rag. Antonio **Marino**



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni **Amendola**

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 20 AGO 2020

Dalla Residenza Comunale, _____

20 AGO 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni **Amendola**

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Comunale, _____

20 AGO 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni **Amendola**

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione **E' STATA AFFISSA** all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 20 AGO 2020, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), -

Dalla Residenza Comunale, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni **Amendola**